



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea Triennale in Consulente del Lavoro

TESI IN DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*LA TUTELA PREVIDENZIALE  
DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMLIANTO*

Docente: Chiar.mo Prof. Riccardo Vianello

Studentessa: Laura Bellemo

Matricola: 2019354

Anno Accademico 2023/2024



*Alla mia famiglia,  
a voi devo tutto.*



*“S’invecchia così, dopo aver maneggiato l’amianto per una vita: con l’incubo di non poter più sostenere la famiglia, e la certezza che prima o poi l’ossigeno verrà a mancare, perché la polvere d’amianto non fa distinzioni. arriva, si deposita ed uccide”.*

S. Divertito, *Amianto. Storia di un serial killer.*, Edizione Ambiente S.r.l., Milano, 2009.





## INDICE

Introduzione .....	1
Capitolo primo	
<i>L'amianto</i> .....	3
1. L'amianto: nozione, proprietà, storia ed uso .....	3
2. Applicazioni industriali storiche .....	5
3. L'emersione delle conoscenze scientifiche sulla pericolosità dell'amianto .....	6
4. Patologie derivanti dall'esposizione all'amianto .....	7
5. La legislazione italiana in materia di amianto .....	9
6. La messa al bando dell'amianto .....	10
Capitolo secondo	
<i>La tutela risarcitoria e previdenziali del lavoratore esposto ad amianto</i> .....	13
1. Premessa introduttiva .....	13
2. Le prestazioni erogate dall'Inail .....	14
3. Il Fondo Vittime dell'Amianto .....	16
4. Le azioni risarcitorie nei confronti del datore di lavoro .....	17
5. La tutela previdenziale per i lavoratori esposti ad amianto .....	20
6. La domanda amministrativa per l'accesso ai benefici previdenziali .....	22
7. Divieto di cumulo dei benefici previdenziali .....	23
8. Periodi "misti" di esposizione .....	24
Capitolo terzo	
<i>La soglia per i benefici previdenziali dell'amianto</i> .....	27
1. La mancata previsione nella legge di valori soglia: tra motivazioni scientifiche e giuridiche .....	27
2. Il problema della configurabilità della soglia: la determinazione del criterio quantitativo .....	29
3. L'individuazione di un criterio temporale: il limite minimo di esposizione .....	31
4. La codificazione della soglia e persistenti sfide interpretative .....	32
Conclusione .....	33
Bibliografia .....	35

Riferimenti giurisprudenziali .....	39
Riferimenti legislativi.....	41

## Introduzione

L'amianto è un materiale che, nel corso del XX secolo, ha conosciuto un'ampia diffusione a livello industriale, grazie alle sue eccezionali proprietà fisiche, tra cui la resistenza al calore, la durezza e il basso costo. Utilizzato in una vasta gamma di settori, dall'edilizia all'industria navale e ferroviaria, ha rappresentato per decenni una risorsa fondamentale per lo sviluppo tecnologico ed economico di numerosi paesi, tra cui l'Italia. Ora, al di là di siffatte caratteristiche, che hanno reso l'amianto così prezioso per l'industria, v'è da dire che gli impatti di tale materiale sulla salute umana non possono non considerarsi.

Le prime evidenze scientifiche della pericolosità dell'amianto risalgono ai primi anni del Novecento, quando iniziarono a emergere studi che collegavano l'esposizione prolungata a questo materiale con gravi patologie a carico dell'apparato respiratorio, come l'asbestosi e il mesotelioma pleurico. Nonostante queste scoperte, l'uso dell'amianto continuò a crescere, con un picco negli anni Cinquanta e Sessanta, fino a diventare una delle principali cause di malattie professionali, soprattutto tra i lavoratori impiegati nei settori più esposti.

Il ritardo con cui la comunità scientifica e il legislatore hanno recepito la pericolosità dell'amianto ha avuto conseguenze devastanti. Solo negli ultimi decenni, la legislazione ha iniziato a prendere provvedimenti concreti per limitare l'uso di questo materiale, fino ad arrivare alla sua messa al bando con la legge n. 257 del 1992, che ha proibito l'estrazione, la produzione e la commercializzazione dell'amianto in Italia. Tuttavia, le misure di prevenzione non sono riuscite a evitare il verificarsi di una vera e propria emergenza sanitaria, dovuta al lungo periodo di latenza delle malattie asbesto-correlate, che possono manifestarsi anche decenni dopo l'esposizione.

Il presente lavoro si propone di esaminare in modo dettagliato la disciplina della tutela previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto, con particolare attenzione alla normativa e alla giurisprudenza che si sono sviluppate in Italia. L'analisi parte da una ricostruzione storica delle conoscenze scientifiche sull'amianto e del suo utilizzo industriale, per poi concentrarsi sulla legislazione pertinente in materia e sulle misure adottate per garantire la sicurezza dei lavoratori. Successivamente, viene approfondito il sistema risarcitorio e previdenziale, con un'analisi delle prestazioni erogate dall'Inail e degli strumenti di tutela giuridica a disposizione dei lavoratori, inclusi i benefici pensionistici e le azioni risarcitorie nei confronti dei datori di lavoro.

La tesi esplora infine le criticità ancora esistenti nel sistema di tutela, tra cui il dibattito sull'adozione di soglie minime di esposizione per l'accesso ai benefici previdenziali e le persistenti sfide legate alla certificazione dell'esposizione all'amianto. L'obiettivo è quello di fornire un quadro il più possibile completo delle tutele offerte dall'ordinamento giuridico ai lavoratori esposti all'amianto, evidenziando i progressi compiuti ma anche le problematiche irrisolte, soprattutto alla luce delle complessità legate alla natura insidiosa e silente delle malattie asbesto-correlate.

In conclusione, questa ricerca vuole contribuire alla comprensione di un tema che non solo ha segnato la storia dell'industria e del diritto del lavoro, ma che continua a rappresentare una sfida sociale e giuridica rilevante, coinvolgendo migliaia di lavoratori e le loro famiglie, a fronte di un dramma che si è protratto per decenni e che, ancora oggi, richiede attenzione e risposte adeguate da parte delle istituzioni.

## Capitolo primo

### *L'amianto*

SOMMARIO: 1. L'amianto: nozione, proprietà, storia ed uso – 2. Applicazioni industriali storiche – 3. L'emersione delle conoscenze scientifiche sulla pericolosità dell'amianto – 4. Patologie derivanti dell'esposizione all'amianto – 5. La legislazione italiana in materia di amianto – 6. La messa al bando dell'amianto.

#### 1. L'amianto: nozione, proprietà, storia ed uso

L'amianto (dal greco *amiantos*, ossia inattaccabile, incorruttibile<sup>1</sup>), e il suo sinonimo asbesto (dal greco *asbestos*, inestinguibile, cioè che non brucia<sup>2</sup>), è un minerale naturale a struttura fibrosa presente naturalmente quasi ovunque nel mondo. Estratto facilmente dalla roccia madre attraverso macinazione e arricchimento (in genere in miniere a cielo aperto), l'amianto può appartenere alla classe chimica dei silicati e alternativamente alle serie mineralogiche del serpentino (crisotilo o amianto bianco) e degli anfiboli (crocidolite o amianto blu)<sup>3</sup>.

Questa catalogazione, nonostante non identifichi in modo pienamente coincidente le suddette fibre, pare necessaria in ragione della circostanza per cui esse condividono lo stesso meccanismo: la loro inalazione ha provocato e purtroppo provocherà quella esponenziale epidemia di patologie asbesto correlate<sup>4</sup>. La pericolosità consiste, oltre a ciò, nell'estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere. Per renderne la proporzione, si possono

---

<sup>1</sup> Cfr. voce *Amianto*, in Dizionario delle Scienze Fisiche, Treccani, 1996.

<sup>2</sup> Cfr. Dizionario della Lingua Italiana, Lo Zingarelli, Bologna, 1970, p. 69.

<sup>3</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, UNI Service, Trento, 2008, p. 7; M. Rusciano – G. Natullo, *Ambiente e sicurezza nel lavoro*, UTET Giur., Padova, 2007, p. 618; F. Di Maso, *Amianto. Il più cancerogeno del '900*, Gangemi Editore, Roma, 2011, p. 23; E. Bonanni, *Il libro bianco della morti di amianto in Italia. Edizione 2022*, in QTO, CXXXV, ONA APS, 2022, pag. 18.

<sup>4</sup> E. Bonanni, *Il libro bianco della morti di amianto in Italia*, cit., pag. 18.

affiancare 250 capelli umani oppure 500 fibre di lana, 1.300 di nylon e ben 335.000 fibre di amianto<sup>5</sup>.

In definitiva, una singola fibra di amianto è potenzialmente composta da un agglomerato di migliaia di fibre che, sottoposto a sollecitazioni di vario tipo (meccaniche, eoliche, da stress termico o da dilavamento dell'acqua piovana), può disgregarsi. L'effetto del disgregamento vale a dire il rilascio di fibre singole ed estremamente sottili, è ciò che rende particolarmente pericoloso l'amianto: «sono proprio le fibre singole rilasciate a essere responsabili delle patologie riconosciute»<sup>6</sup>.

Con stretto riferimento alle sue proprietà<sup>7</sup>, l'amianto si caratterizza, anzitutto, per la sua grandissima resistenza alle alte temperature ed agli agenti naturali e chimici che lo rendono particolarmente resistente all'abrasione e all'usura; seguono proprietà fonoassorbenti e ottime facilità di manipolazione. Tali caratteristiche, valutate entro un quadro unitario a cui aggiungere un'elevata facilità nella reperibilità e un basso costo di lavorazione, ne spiegano il grande impiego fin dai tempi più antichi e il largo utilizzo a livello industriale<sup>8</sup>.

A titolo esemplificativo, in Roma antica, l'amianto, definito come sostanza rara e preziosa<sup>9</sup>, era impiegato nelle celebrazioni religiose per la fabbricazione di tuniche funebri, utilizzate nella cremazione dei defunti, per conferire alle ceneri un aspetto più puro e chiaro<sup>10</sup>. Ancora, riprendendo le parole di Sant'Agostino “Una pietra dell'Arcadia si chiama asbesto perché una volta accesa non si riesce più a spegnerla”<sup>11</sup>.

---

<sup>5</sup> F. Carnevale - E. Chellini, *Amianto. Miracoli, virtù, vizzi*, Edizioni Tosca, Firenze, 1992, p. 230; A. Lugli, *I lavoratori esposti all'amianto: tutela legislativa e profili previdenziali*, in S. Capellari e M.D. Ferrara (a cura di), *Tutela della salute e contrasto alla violenza nei confronti delle donne: problemi aperti e strategie di intervento*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2022, p. 126.

<sup>6</sup> A. Lugli, *I lavoratori esposti all'amianto: tutela legislativa e profili previdenziali*, cit., p. 127; M. Vallettrisco - S. Casadio, *Materiali a base di amianto*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 6.

<sup>7</sup> Per una maggiore disamina si rimanda a: F. Di Maso, *Amianto. Il più cancerogeno del '900*, cit., pp. 23 ss.

<sup>8</sup> U. Verdei - A. Iotti - G. Castellet Ballarà, *Mappa storica dell'esposizione all'amianto nell'industria italiana*, in Riv. Infort. Mal. Prof., III, 1997, p. 348.

<sup>9</sup> Così lo definisce Plinio il Vecchio nella sua *Naturalis Historia*.

<sup>10</sup> A. Bordin, *Sostanze pericolose: l'amianto*, in ISL - I Corsi, XI, 2022, p. 5; F. Di Maso, *Amianto. Il più cancerogeno del '900*, cit., p. 19.

<sup>11</sup> A. Bordin, *Sostanze pericolose: l'amianto*, cit., p. 7.

## 2. Applicazioni industriali storiche

L'amianto e il suo sfruttamento diventano massicci solo a partire dagli ultimi decenni dell'800<sup>12</sup>. Il principale motivo è legato alla nascita delle macchine a vapore<sup>13</sup> che, venendo utilizzate in processi industriali che richiedevano alte temperature di esercizi, necessitavano di un materiale come l'amianto capace di resistere. Pertanto, la caratteristica distintiva di questo minerale risiede nella sua termostabilità, che, non solo, lo differenzia da molti altri resistenti al calore, ma ne ha fatto uno dei più utilizzati dall'industria<sup>14</sup>.

L'ulteriore incremento dell'utilizzo dell'amianto si deve alla scoperta nel 1877 degli estesi giacimenti in Québec i cui esiti hanno indotto anche altri paesi, quali la Russia, ad entrare nell'industria di tale minerale<sup>15</sup>.

Durante gli ultimi decenni del XIX secolo l'amianto viene utilizzato principalmente nell'industria tessile, nel settore siderurgico e in quello metalmeccanico<sup>16</sup>. Il suo uso, successivamente, registra una crescita graduale fino agli anni Quaranta, per poi subire un'esplosione negli anni Cinquanta, Sessanta e nella prima metà degli anni Settanta<sup>17</sup>.

Concentrando, ora, l'attenzione nel nostro paese, si può rilevare che l'Italia diviene, fin da subito, protagonista all'interno del mercato amiantiero, tanto in veste di produttore, che di esportatore ed importatore<sup>18</sup>. In particolare, nel Nord del paese, con lo sviluppo industriale della seconda metà del Novecento, l'utilizzo dell'amianto è diventato estremamente diffuso<sup>19</sup>. Si può, sul punto, citare l'importante produzione di manufatti in fibrocemento conosciuti con il marchio commerciale di Eternit, dalla società produttrice omonima<sup>20</sup>. O, ancora, la cava di Balangero, fondata nel 1917, che aumenta la propria produzione in maniera esponenziale, tanto da raggiungere, negli anni Sessanta, 100.000/150.000 tonnellate all'anno<sup>21</sup>.

---

<sup>12</sup> F. Di Maso, *Amianto. Il più cancerogeno del '900*, cit. p. 20.

<sup>13</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 8.

<sup>14</sup> M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, QTO, CV, ONA APS, 2015, p. 11.

<sup>15</sup> La cui produzione è arrivata a coprire più dei 3/4 del totale mondiale, si veda: A. Bordin, *Sostanze pericolose: l'amianto*, cit., p. 7; M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, cit., p. 11.

<sup>16</sup> F. Di Maso, *Amianto. Il più cancerogeno del '900*, cit., pp. 20 ss; M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, cit., p. 12.

<sup>17</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 8.

<sup>18</sup> A. Lugli, *I lavoratori esposti all'amianto: tutela legislativa e profili previdenziali*, cit., p. 130.

<sup>19</sup> A. Lugli, *I lavoratori esposti all'amianto: tutela legislativa e profili previdenziali*, cit., p. 129.

<sup>20</sup> M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, cit., p. 12; A. Lugli, *I lavoratori esposti all'amianto: tutela legislativa e profili previdenziali*, cit., p. 130.

<sup>21</sup> A. Lugli, *I lavoratori esposti all'amianto: tutela legislativa e profili previdenziali*, cit., p. 130.

Non è un dato irrilevante la posizione geografica del paese: soprattutto la presenza del mare, e dei relativi porti, ha consentito all'Italia di assumere un ruolo centrale nelle importazioni<sup>22</sup> ed esportazioni di amianto<sup>23</sup>. Alcuni dei principali porti erano Trieste, Genova, La Spezia e Venezia.

Inoltre, sempre grazie alla sua connessione con il mare, nello stivale si sono viste sviluppare industrie dell'amianto legate al settore navale. Le principali sedi, che qui possono ricordarsi, sono Monfalcone, Marghera, Sestri Ponente, Ancona, Palermo e Castellammare di Stabia. Nel corso del Novecento, ad assumere un ruolo significativo sono aziende, come Breda<sup>24</sup>, operanti nei settori siderurgici e metalmeccanici; accanto ad esse, si può evidenziare, altresì, l'industria ferroviaria, dove l'amianto veniva utilizzato per l'isolamento delle tubazioni e le guarnizioni delle locomotive a vapore. Infine, anche il settore chimico ha utilizzato l'amianto, con poli principali come Brindisi, Ravenna, Cela e la Solvay di Monfalcone.

Si può, dunque, dedurre che l'industria, anche italiana, è stata fortemente caratterizzata dall'impiego di questo materiale<sup>25</sup>. Il motivo dell'utilizzo massiccio dell'amianto risiede nel fatto che, come sottolinea Pisano, era da considerarsi un materiale non solo sicuro, ma per di più benefico. A corroborare tale assunzione vi sono le proprietà dell'amianto, quale isolante e antincendio<sup>26</sup>.

### 3. L'emersione delle conoscenze scientifiche sulla pericolosità dell'amianto

La ricostruzione storica delle conoscenze scientifiche sulla pericolosità dell'amianto è particolarmente significativa, evidenziando, invero, il ritardo con il quale il legislatore ha recepito il problema<sup>27</sup>.

Già all'inizio del Novecento alcuni medici inglesi avevano segnalato i rischi collegati all'utilizzo dell'amianto<sup>28</sup> e, con riferimento al nostro Paese, il primo studio, riguardante una lavoratrice, che aveva operato come filatrice di amianto, risale al 1955<sup>29</sup>.

---

<sup>22</sup> «Le importazioni italiane di amianto grezzo sono state pure molto consistenti, mantenendosi superiori alle 50.000 tonnellate/anno fino al 1991. Complessivamente, dal dopo guerra al 1992, l'Italia ha importato circa 2 milioni di tonnellate di amianto»: F. Cavariani – D. Alhaique, *L'amianto è ancora un problema sanitario in Italia e nel mondo*, in ISL, X, 2014, p. 465.

<sup>23</sup> A. Lugli, *I lavoratori esposti all'amianto: tutela legislativa e profili previdenziali*, cit., p. 130.

<sup>24</sup> A. Lugli, *I lavoratori esposti all'amianto: tutela legislativa e profili previdenziali*, cit., p. 131.

<sup>25</sup> M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, cit., p. 12.

<sup>26</sup> R. Pisano, *L'amianto, il suo utilizzo e gli effetti sull'uomo*, in A. Di Amato (a cura di), *La responsabilità penale da amianto*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 10 ss.

<sup>27</sup> A. Lugli, *I lavoratori esposti all'amianto: tutela legislativa e profili previdenziali*, cit., p. 131.

<sup>28</sup> A. Bordin, *Sostanze pericolose: l'amianto*, cit., p. 12.

<sup>29</sup> Cfr. G. Rombolà, *Asbestosi e carcinoma polmonare in una filatrice di amianto (spunti sul problema oncogeno dell'asbesto)*, in Med. Lav., 1955, XLVI, p. 242 ss.

In via generale, è significativo notare che, nella prima fase, la ricerca medico-scientifica ha limitato la propria indagine all'asbestosi e il risultato di ciò si è concretizzato nel considerare l'esposizione rischio sufficiente a giustificare una particolare tutela assicurativo-previdenziale, al di sopra di determinati valori limite di concentrazione delle fibre di amianto<sup>30</sup>.

Soltanto in seguito, la medicina ha messo in luce il possibile collegamento con l'insorgere di altre malattie<sup>31</sup> e tumori, in particolare polmonari<sup>32</sup>. In effetti, soltanto nel 1955 l'amianto è stato identificato come un potenziale fattore di rischio per il cancro ai polmoni<sup>33</sup>.

Per concludere, possiamo affermare pertanto che la specifica pericolosità dell'amianto è stata riconosciuta all'incirca negli anni Settanta ed è diventato necessario, da tale momento, regolamentarne l'utilizzo, sia a livello comunitario, che nazionale<sup>34</sup>.

#### 4. Patologie derivanti dall'esposizione all'amianto

La pericolosità dell'amianto, oggi noto per essere altamente cancerogeno, è dovuta, come precedentemente menzionato<sup>35</sup>, alle sue fibre che, se inalate, causano gravi malattie, specie a carico dell'apparato respiratorio<sup>36</sup>.

È, difatti, ampiamente riconosciuto che «in Europa l'amianto è la principale causa individuale di cancro occupazionale, nonché il principale cancerogeno occupazionale»<sup>37</sup>. Per quanto riguarda l'Italia, invece, «il rapporto ISTISAN 02/12<sup>38</sup> documenta che nel periodo 1988/97 si sono verificati 9.094 decessi per mesotelioma conseguente all'esposizione all'amianto»<sup>39</sup>.

---

<sup>30</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 10; l'asbestosi viene così ricompresa nel sistema tabellare delle malattie professionali ex d. p. r. n. 1124/1965, con obbligo a carico del datore di lavoro del pagamento (all'Inail) di un premio supplementare per i lavoratori esposti al rischio, obbligo che se violato comportava, a carico del datore di lavoro, la pena di un ammenda.

<sup>31</sup> Sul punto, può vedersi quanto evidenziato da Cass., 29 marzo 2012, n. 5086, in CED Cassazione, 2012 «la pericolosità dell'amianto era conosciuta dalla comunità scientifica già agli inizi del '900, mentre la conoscenza del rapporto causale tra amianto e mesotelioma pleurico risale quanto meno agli inizi degli anni 60».

<sup>32</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 11.

<sup>33</sup> Cfr. V. R. Dolli, *Mortalità from lung cancer in asbestos workers*, in Br. J Ind. Med., 1955, XII, p. 81 ss.

<sup>34</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 14.

<sup>35</sup> Si rimanda al paragrafo n. 1.

<sup>36</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 14; A. Bordin, *Sostanze pericolose: l'amianto*, cit., p. 11.

<sup>37</sup> N. Coggiola, voce *Amianto (danno alla persona)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sez. civ., Aggiornamento, UTET, Torino, 2010, pp. 2; P. Boffetta – M. Kogevinas, *Occupational cancer in Europe*, in *Environmental Health Perspectives*, 1999, CVII (suppl. 2), pp. 227 ss.

<sup>38</sup> Reperibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità.

<sup>39</sup> N. Coggiola, voce *Amianto (danno alla persona)*, cit., p. 2.

Nei lavoratori esposti al rischio amianto, così come nei loro familiari<sup>40</sup>, possono insorgere, dunque, patologie direttamente correlate all'inalazione delle sue polveri. Tra le varie, possono menzionarsi il mesotelioma pleurico o l'asbestosi<sup>41</sup>; tumori a carico di altri organi, fra cui il mesotelioma peritoneale, pericardico e della tunica vaginale del testicolo, nonché il tumore maligno del polmone, della laringe e dell'ovaio o, in alternativa di quanto sopra, placche, inspessimenti pleurici e atelattasia<sup>42</sup> che, sebbene non presentino un nesso diretto con l'inalazione, possono comunque svilupparsi a seguito dell'esposizione all'amianto.

Il mesotelioma rappresenta la patologia più grave tra quelle causate dall'esposizione all'amianto, dal momento che si tratta di un cancro letale. Questo tumore, primitivo e raro delle cellule mesoteliali, si manifesta principalmente nelle sierose della pleura e del peritoneo<sup>43</sup> e, generalmente, conduce alla morte dopo un periodo di circa 18-24 mesi dalla diagnosi<sup>44</sup>. L'insorgenza del mesotelioma maligno non dipende tanto dalla quantità di esposizione, che deve essere prolungata e non sporadica, quanto piuttosto dall'inalazione e dal tipo specifico di fibra di amianto<sup>45</sup>.

Il periodo di incubazione tra la prima esposizione e l'insorgere della patologia cancerogena può variare da 14 a 40 anni, con una media stimata all'incirca ai 32 anni<sup>46</sup>.

L'asbestosi, invece, è una patologia irreversibile il cui nome deriva dal termine "asbesto", sinonimo di amianto. Essa è caratterizzata da una fibrosi polmonare reticolare diffusa, frequentemente associata a placche pleuriche, e si verifica a seguito del continuo cumulo di polveri di amianto nei polmoni<sup>47</sup>.

La patologia è dose-dipendente, vale a dire, si manifesta solo dopo l'inalazione di un determinato quantitativo di polveri: un'esposizione al di sotto di una certa soglia non provoca rischi, mentre un'esposizione superiore a tale limite non solo determina il sorgere del rischio, ma aumenta altresì la gravità della malattia, che è legata alla quantità di amianto inalato<sup>48</sup>.

---

<sup>40</sup> Che potevano respirare le fibre portate a casa (ad esempio, sugli abiti da lavoro): A. Bordin, *Sostanze pericolose: l'amianto*, cit., p. 11.

<sup>41</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 15.

<sup>42</sup> A. Bordin, *Sostanze pericolose: l'amianto*, cit., p. 11.

<sup>43</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 16.

<sup>44</sup> N. Coggiola, *Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto*, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino *nuova serie*, XIX, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 20.

<sup>45</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 17.

<sup>46</sup> Cfr. C. Bianchi [et. al.], *Latency periods in asbestos-related mesothelioma of the pleura*, in Eur. J. Cancer Prev., 6,II, 1997, pp. 162 ss.; B.P. Lanphear – C.R. Buncher, *Latent period for malignant mesothelioma of occupational origin*, in Occup. Med., 34,VII, 1992, pp. 718 ss.

<sup>47</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 15.

<sup>48</sup> N. Coggiola, *Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto*, cit., p. 20.

A differenza del mesotelioma, l'insorgenza dell'asbestosi è legata a un periodo di esposizione relativamente lungo, con un periodo di incubazione stimato intorno ai 15 anni<sup>49</sup>.

## 5. La legislazione italiana in materia di amianto

A dispetto del fatto che la pericolosità dell'amianto fosse dato noto sin dagli inizi del Novecento, sul fondamento di intuizioni di alcuni studiosi, la stessa è stata ampiamente riconosciuta solo a partire dagli anni Trenta e Quaranta e, al più tardi, negli anni Cinquanta e Sessanta<sup>50</sup>; ragion per cui si è resa indispensabile l'adozione di misure finalizzate a proteggere, in primo luogo, i lavori esposti al rischio amianto a causa della loro prestazione lavorativa, e dipoi, la salute pubblica<sup>51</sup>.

Agli inizi del secolo scorso, malgrado le conoscenze inerenti al rischio amianto si trovassero in una fase prematura, sono stati emanati i primi Regio Decreti, che, per l'appunto, hanno anticipato la necessità di affrontare l'emergenza con approcci più decisivi.

Per la prima volta, alcune precauzioni nei confronti dei lavoratori che manipolavano amianto furono introdotte con il Regio Decreto n. 442 del 1909 e, di conseguenza, la filatura e la tessitura delle fibre di amianto vennero incluse nei lavori insalubri o pericolosi per le donne e i fanciulli<sup>52</sup>. Successivamente, con il Regolamento generale sull'igiene del lavoro n. 530 del 1927 si è elencato una «serie non tassativa di agenti nocivi al cui interno veniva ricompreso l'amianto e configurato a carico dell'esercente il dovere di adottare provvedimenti diretti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro»<sup>53</sup>. Con il Regio Decreto n. 928 del 1929 viene poi «introdotta l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali per i datori di lavoro nel settore industriale»<sup>54</sup>.

Ancora una volta, «il legislatore del 1942 accolse le istanze per la tutela dell'integrità fisica del lavoratore, tutelandola nello svolgimento del rapporto contrattuale col datore di lavoro» per mezzo dell'art. 2087 c.c.<sup>55</sup>.

---

<sup>49</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 16.

<sup>50</sup> R. Riccò, *Responsabilità da amianto*, in P. Cendon (a cura di), *Responsabilità civile*, UTET, Milano, 2020, p. 983.

<sup>51</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 29; è importante sottolineare, in più, che la legislazione italiana ha spesso minimizzato il rischio associato a questa fibra con ritardi inaccettabili anche dopo l'emaneazione di una specifica direttiva da parte del legislatore comunitario, che aveva chiarito che l'amianto era il veleno più pericoloso e oltre tutto il più diffuso: M. Miscione, *I benefici per l'amianto fra norme di sanatoria e giurisprudenza*, in *Danno e Responsabilità*, 10.V, 2005, pp. 469 ss.

<sup>52</sup> L'art. 1 del Regio Decreto n. 442 del 1909 prevede che «per fanciulli si intendono le persone, d'ambo i sessi, che non hanno superato i 15; e per donne minorenni quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno superato i 21».

<sup>53</sup> M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, cit., p. 22.

<sup>54</sup> M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, cit., p. 23.

<sup>55</sup> M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, cit., p. 23.

È possibile ricordare, ancora, l'ordinanza del Ministro della sanità 26 giugno 1986<sup>56</sup>, con la quale sono state imposte restrizioni alla commercializzazione dell'amianto blu e dei prodotti che lo contengono e, in seguito, il decreto del Ministro dell'industria 16 ottobre 1986<sup>57</sup> che impone un controllo periodico dell'aria nelle attività estrattive dell'amianto e negli impianti ad esse associati. Da ultimo il d. p. r. 24 maggio 1988, n. 215<sup>58</sup> stabilisce norme per limitare, su tutto il territorio nazionale, le emissioni di amianto sul mercato<sup>59</sup>.

Alla specifica direttiva comunitaria 83/477/CEE poi, per quanto riguarda il nostro paese, viene data attuazione con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277<sup>60</sup>, contenente misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici considerati nocivi.

Il decreto legislativo in questione, in considerazione del fatto che per la prima volta pone a carico del datore di lavoro obblighi di informazione, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, rappresenta una componente essenziale del nostro ordinamento giuridico<sup>61</sup>.

È interessante sottolineare, poiché in questa sede particolarmente rileva, la differenziazione fra le misure che devono essere adottate in presenza di una determinata concentrazione di fibre di amianto e quelle che devono essere adottate in ogni circostanza, a prescindere da qualsiasi livello di esposizione, ciò in quanto l'esposizione comporta inevitabilmente un rischio<sup>62</sup>.

## 6. La messa al bando dell'amianto

Il successivo provvedimento di fondamentale importanza in materia è costituito dalla legge 27 marzo 1992, n. 257<sup>63</sup>. I fattori che hanno spinto il nostro legislatore ad intervenire su questo tema sono numerosi e diversi: l'accentuata rilevanza delle lotte sindacali, il progresso delle conoscenze scientifiche, più dettagliate ed approfondite, e l'adozione di

---

<sup>56</sup> In Gazz. Uff. 9 luglio 1986, n. 157.

<sup>57</sup> In Gazz. Uff. 29 novembre 1986, n. 278.

<sup>58</sup> In Gazz. Uff. 20 giugno 1988, n. 143.

<sup>59</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 14.

<sup>60</sup> Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227 dà attuazione alle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a cura dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

<sup>61</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 30.

<sup>62</sup> Ad esempio, sono misure da adottare a prescindere da qualsivoglia soglia minima di esposizione, quelle tecniche, organizzative e procedurali specificate all'art. 27, comma uno, le misure igieniche di cui all'art. 28, comma uno, i controlli sanitari, ecc.: R. Guariniello, *I rischi lavorativi da rumore, amianto, piombo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in Foro It., 1996, II, col. 542; M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 30.

<sup>63</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.

normative nazionali e comunitarie<sup>64</sup> che hanno intensificato i controlli e i limiti di esposizione<sup>65</sup>. In conseguenza a ciò, la legge 27 marzo 1992, n. 257, rappresenta «una legge con finalità salutistiche, sociali (salute pubblica), ambientale e con riflessioni importanti anche sulla sicurezza del lavoro»<sup>66</sup>.

Essa, simboleggiando la conferma istituzionale, da parte del nostro legislatore, «della pericolosità sociale e sulla salute umana dell'amianto»<sup>67</sup>, dispone il divieto di estrazione, produzione e lavorazione dell'amianto.

In tal modo, ha sostituito decenni di politiche che cercavano di minimizzare il rischio, determinando l'adozione, di converso, del principio in forza del quale la prevenzione deve essere prioritaria e basata sulla non esposizione al cancerogeno<sup>68</sup>.

Malgrado ciò, a fronte di una assenza di bonifiche, «ci sono ancora 40.000.000 di tonnellate di materiali contenenti amianto, con circa 1.000.000 di micrositi, e 50.000 siti, che si aggiungono ai SIN5 (siti di interesse nazionale), tra i quali 9 per presenza esclusiva di amianto»<sup>69</sup>. Questa circostanza ha provocato, provoca e provocherà la prosecuzione delle esposizioni, con conseguente perdurare dell'epidemia di patologie asbesto correlate<sup>70</sup>.

---

<sup>64</sup> Cfr. la specifica direttiva comunitaria in materia (83/477/CEE); la direttiva 85/610/CEE che, in particolare, vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle fibre di amianto nella fabbricazione di giocattoli, materiali o preparati destinati ad essere applicati a spruzzo, prodotti finiti sotto forma di polvere venduti al dettaglio al pubblico, articoli per fumatori, vagli catalitici, pitture e vernici; o ancora la direttiva 91/382/CEE, adottata nell'ottica del miglioramento della protezione dei lavoratori.

<sup>65</sup> M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, cit., p. 27.

<sup>66</sup> A. Bordin, *Sostanze pericolose: l'amianto*, cit., p. 24.

<sup>67</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 31.

<sup>68</sup> M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, cit., p. 28.

<sup>69</sup> E. Bonanni, *Il libro bianco della morti di amianto in Italia*, cit., pag. 12.

<sup>70</sup> E. Bonanni, *Il libro bianco della morti di amianto in Italia*, cit., pag. 13.



## Capitolo secondo

### *La tutela risarcitoria e previdenziale del lavoratore esposto ad amianto*

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva – 2. Le prestazioni erogate dall’Inail – 3. Il Fondo Vittime dell’Amianto – 4. Le azioni risarcitorie nei confronti del datore di lavoro – 5. La tutela previdenziale per i lavoratori esposti ad amianto – 6. La domanda amministrativa per l’accesso ai benefici previdenziali – 7. Divieto di cumulo dei benefici previdenziali – 8. Periodi “misti” di esposizione.

#### 1. Premessa introduttiva

Come precedentemente indicato<sup>71</sup>, l’ordinamento giuridico italiano, così come quello comunitario, ha recepito, con notevole ritardo, i segnali della medicina del lavoro riguardo alla pericolosità e ai rischi connessi all’esposizione all’amianto.

Nonostante le normative vigenti proibiscano l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e dei suoi derivati<sup>72</sup>, il ritardo nella prevenzione ha reso necessarie misure risarcitorie e indennitarie per i lavoratori<sup>73</sup>.

La tutela risarcitoria e previdenziale, che sarà esaminata più dettagliatamente in seguito, rimane attuale anche con il passare degli anni e viene costantemente rafforzata da nuove normative a favore dei lavoratori<sup>74</sup>. Questo è dovuto sia al lungo periodo di latenza delle malattie asbesto-correlate, che può estendersi fino a quarant'anni<sup>75</sup>, sia all’ampio utilizzo dell’amianto verificatosi in passato<sup>76</sup>.

---

<sup>71</sup> Si veda il capitolo 1, paragrafi 3 e 5.

<sup>72</sup> Si veda la legge 27 marzo 1992, n. 257.

<sup>73</sup> R. Rivero, *L’amianto negato ed impunito per i lavoratori morti per mesotelioma: ovvero quando le fibre non sono polveri*, in *Lav. Giur.*, 2006, V, p. 413.

<sup>74</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, in P. M. Vipiana (a cura di), *Inquinamento da amianto*, UTET Giuridica, Milano, 2014, p. 115.

<sup>75</sup> Si veda il capitolo 1, paragrafo 4.

<sup>76</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 115.

## 2. Le prestazioni erogate dall'Inail

La principale forma di tutela per i lavoratori affetti da patologie connesse all'esposizione all'amianto, contratte a seguito di attività estrattive protrattesi nel tempo sul territorio nazionale e del massiccio impiego di amianto in diversi settori industriali, è garantita dall'Inail<sup>77</sup>.

Quest'ultimo, come già evidenziato<sup>78</sup>, nel Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008, riconosce e classifica una serie di malattie professionali asbesto-correlate<sup>79</sup>, alle quali ricollega una diversa tutela del lavoratore affetto dalle stesse. In altri termini, la classificazione delle patologie derivanti dall'esposizioni all'amianto assicura una specifica tutela del lavoratore. Calando maggiormente il discorso nel dettaglio, la *ratio* sottesa alla differenza di regime si individua nella natura tabellata o meno della malattia<sup>80</sup>.

Per le patologie tabellate<sup>81</sup>, infatti, come chiarisce, a più riprese anche la Cassazione<sup>82</sup>, a favore del lavoratore opera una presunzione legale circa l'origine professionale della malattia, essendo, invero, chiamato a dimostrare solo l'insorgenza della malattia e l'aver svolto attività che lo abbiano esposto all'amianto. In siffatto contesto, è, dunque, l'Inail a dover provare che l'eziologia della patologia sia extraprofessionale<sup>83</sup>.

Per quanto riguarda le malattie non tabellate<sup>84</sup>, o le lavorazioni non incluse nelle tabelle<sup>85</sup>, il lavoratore è tenuto a dimostrare non solo l'insorgenza della malattia e l'esposizione all'amianto, ma anche il nesso causale tra i due elementi<sup>86</sup>. Da notare, inoltre, che la

---

<sup>77</sup> La tutela analizzata è applicabile ai lavoratori del settore pubblico e privato, ad eccezione di alcune categorie (es. personale militare) che dispongono di forme assicurative differenti: P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 101; per una disamina maggiore della tematica si rimanda a R. Rivero, *Amianto, dipendenti pubblici militari: l'insostenibile disparità di trattamento*, in *Lav. Giur.*, 2013, VII, p. 677 ss.; si veda anche, con stretto riferimento alle prestazioni Inail: A. Chiaraluce, *Previdenza*, Wolters Kluwer, 2021, pp. 704 ss.

<sup>78</sup> Si veda il capitolo 1, paragrafo 4.

<sup>79</sup> Tra cui figurano: asbestosi, placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda, mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo e carcinoma polmonare.

<sup>80</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 101.

<sup>81</sup> Quelle attualmente previste dal citato Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008.

<sup>82</sup> Cass. civ., 26 luglio 2004, n. 14023, in *Foro It.*, 2005, I, p. 422; Cass., 21 dicembre 2009, n. 26893, *Dir. e Pratica Lav.*, 2010, XXIV, p. 1381.

<sup>83</sup> L'attivazione di tale presunzione, è opportuno specificare, non è accolta in modo unanime dalla giurisprudenza, che, al contrario, per tali malattie, ritiene necessario fornire una prova specifica e concreta (il cui onere grava sul lavoratore) del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la patologia; si veda: Cass., 22 dicembre 2011, n. 28218, in *Onelegale*; Cass., 15 novembre 2012, n. 20023, in *Onelegale*.

<sup>84</sup> Si consideri che il Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008 ritiene di limitata probabilità la correlazione tra esposizione ad amianto e tumori della laringe e possibile quella tra esposizione ad amianto e tumori gastroenterici.

<sup>85</sup> Vale a dire, le attività in cui l'esposizione all'amianto è indiretta a causa dell'inquinamento ambientale nei luoghi di lavoro.

<sup>86</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 101.

valutazione di detto nesso causale, affidato a consulenti tecnici, viene posta in essere sulla base di ragionamenti di ordine probabilistico, del tipo «il più probabile che non»<sup>87</sup>, e fondato sull'equivalenza delle condizioni<sup>88</sup>.

La natura tabellata o meno delle malattie, tuttavia, non è l'unico criterio di discernimento delle prestazioni erogate dall'Inail, che possono differenziarsi, altresì, in ragione della patologia contratta e della data di denuncia della malattia professionale<sup>89</sup>.

Con stretto riferimento alla patologia contratta, è essenziale distinguere tra l'asbestosi e le altre malattie asbesto-correlate. In particolare, per l'asbestosi, l'Inail prevede due forme di tutela: una rendita temporanea per i lavoratori che, a causa di un'inabilità permanente inferiore a una soglia specifica, devono abbandonare le loro mansioni per motivi di prevenzione; e un'indennità per l'inabilità causata dalla patologia, che può essere estesa anche ai familiari del lavoratore in caso di decesso. Al contrario, per le altre patologie asbesto-correlate, è previsto esclusivamente un sostegno economico sotto forma di indennità ai superstiti<sup>90</sup>.

Quanto alla data di denuncia, fondamentale risulta essere il Decreto Legislativo n. 38/2000, che introduce una distinzione capace di disciplinare unitariamente le prestazioni erogate dall'INAIL. Celermente può evidenziarsi che, prima dell'entrata in vigore di siffatto decreto, a dare una regolamentazione alla materia, era la giurisprudenza<sup>91</sup>, che affermò la non copertura del danno biologico<sup>92</sup>.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, invece, è previsto un indennizzo che comprende sia il danno patrimoniale sia il danno all'integrità psicofisica. Questo cambiamento normativo rappresenta uno spartiacque significativo nella disciplina del risarcimento per le malattie professionali<sup>93</sup>.

In particolare, per le malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000, l'Inail riconosce una rendita per inabilità lavorativa permanente superiore al 10%, riconoscendo quindi la copertura del solo danno di natura patrimoniale subito<sup>94</sup>.

---

<sup>87</sup> Cfr. Trib. Milano, 9 maggio 2012, in Massima Redazionale, 2012; Trib. Milano, 30 luglio 2012, in Onelegale; Trib. Trento, 11 febbraio 2010, in Massima Redazionale, 2010.

<sup>88</sup> Trib. Ivrea, 9 settembre 2010, in Massima Redazionale, 2010; Trib. Torino, 9 gennaio 2012, in Massima Redazionale, 2012.

<sup>89</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 102.

<sup>90</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 102.

<sup>91</sup> A. Ciriello, *Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno*, in G. Natullo (a cura di), *Salute e sicurezza*, UTET, Milano, 2015, p. 438.

<sup>92</sup> Corte Cost., 15 febbraio, 1991, n. 87, in Foro It., 1991 I, p. 1664, con nota di Poletti.

<sup>93</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 102.

<sup>94</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 102.

Il Decreto Legislativo in esame, invero, introduce la distinzione tra le menomazioni di grado inferiore al 6%, per le quali non è prevista l'erogazione di alcuna prestazione da parte dell'INAIL; le menomazioni con percentuale superiore al 6, ma fino al 15, che, invece, contano un indennizzo, proporzionale al grado della stessa; e, infine, quelle menomazioni pari o superiori al 16%, che si vedono informate da una più complessa disciplina indennitaria, capace di coniugare il grado della menomazione, e dunque il danno biologico, con le conseguenze di carattere patrimoniale della stessa<sup>95</sup>.

Il diritto a ricevere le prestazioni dell'Inail, sia quelle dirette sia quelle per i superstiti, è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni dalla manifestazione della malattia<sup>96</sup>. Tale termine, secondo la giurisprudenza, decorre dal momento in cui il lavoratore<sup>97</sup> o, in caso di decesso, gli eredi<sup>98</sup>, prendono conoscenza della malattia e della sua eziologia professionale<sup>99</sup>. (nota prof. Su questo vedi recenti cassazioni 2024)

### 3. Il Fondo Vittime dell'Amianto

La suddetta rendita erogata dall'Inail è stata, in tempi più recenti, integrata da una prestazione aggiuntiva, espressa in termini percentuali rispetto alla rendita stessa, posta a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito dall'art. 1, commi 241-246, della L. n. 244/2007 e regolamentato dal D.M. n. 30/2011<sup>100</sup>.

L'intervento può essere studiato guardando ad una duplice dimensione, vale a dire, una oggettiva e l'altra soggettiva. Sul piano oggettivo, invero, il comma 242 riconosce la possibilità di cumulare, in forza del congiunto operare di norme generali o speciali, le prestazioni erogate dal fondo agli altri diritti, tanto di carattere risarcitorio, quanto indennitario. La prestazione, avente carattere economico, è destinata ad aggiungersi alla rendita che sia liquidata o che sia da liquidare<sup>101</sup>.

---

<sup>95</sup> A. Ciriello, *Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno*, cit., p. 440.

<sup>96</sup> Il termine previsto dall'art. 112, D.Lgs. n. 1124/1965 resta sospeso durante la procedura amministrativa di cui all'art. 111 dello stesso decreto e, comunque, per un massimo di 150 giorni, indipendentemente dalla conclusione della procedura (Cfr. Cass., 9.07.2007, n. 15322, in CED Cassazione, 2007; Cass., sez. VI, ord., 30 agosto 2011, n. 17822, in CED Cassazione, 2011).

<sup>97</sup> Cass., 26 giugno 2006, n. 14717, in Lav. Giur., 2006; Cass., 8 maggio 2007, n. 10441, in Lav. Giur. It., 2007; Cass., 28 giugno 2011, n. 14281, in CED Cassazione, 2011.

<sup>98</sup> Cass., 25 marzo 2002, n. 4223, in Mass. Giur. It., 2002; Cass., 20 aprile 2004, n. 7581, in Giur. It., 2004; Cass., 2 febbraio 2005, n. 2002, in Giur. It., 2005.

<sup>99</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 103.

<sup>100</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 103.

<sup>101</sup> R. Rivero, *Questione amianto: contributi pensionistici e Fondo in favore delle vittime*, in Lav. Giur., 2008, VI, p. 586; si veda anche: Cass., 8 ottobre 2012, n. 17092, in Massima Redazionale, 2012.

Sul versante soggettivo, invece, la norma agisce in via selettiva<sup>102</sup>, non essendo volta ad all'individuazione di una «responsabilità sociale nei confronti di tutte le persone che abbiano subito un evento lesivo correlato ad esposizione all'amianto»<sup>103</sup>.

#### 4. Le azioni risarcitorie nei confronti del datore di lavoro

I lavoratori esposti ad amianto, che hanno contratto patologie connesse a questo pericoloso materiale, a causa delle lavorazioni e/o dell'esposizione sul luogo di lavoro, durante tutta la loro carriera lavorativa, possono beneficiare, oltre alla tutela loro offerta dall'Inail, anche di azioni risarcitorie nei confronti del proprio datore di lavoro<sup>104</sup>.

Le azioni menzionate in questo paragrafo possono avere ad oggetto sia i danni non coperti dalla copertura assicurativa Inail (c.d. danno complementare), sia i danni che eccedono l'indennizzo liquidato dall'ente (c.d. danno differenziale), in conformità dei limiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 1124/1965<sup>105</sup>.

L'art. 10 del D. Lgs. n. 1124/1965 appena citato stabilisce l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile verso i propri lavoratori dipendenti, salvo il caso in cui si configuri un reato a carico del datore stesso o del personale incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro<sup>106</sup>. Questo principio, confermato, altresì, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 356/1991, opera esclusivamente in relazione ai danni coperti dall'assicurazione obbligatoria<sup>107</sup>.

La responsabilità civile del datore di lavoro si articola, quindi, su due piani distinti: per i rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria (c.d. danno differenziale), il datore risponde solo in caso di reato e per l'importo eccedente l'indennizzo Inail; in questo contesto, l'Inail può esercitare l'azione di regresso verso il datore di lavoro per recuperare le somme versate per malattie professionali causate da esposizione ad amianto<sup>108</sup>. Per i rischi non coperti dall'assicurazione (c.d. danni complementari), il datore risponde secondo le normali regole della responsabilità civile<sup>109</sup>.

---

<sup>102</sup> R. Rivero, *Questione amianto: contributi pensionistici e Fondo in favore delle vittime*, cit., p. 586.

<sup>103</sup> R. Rivero, *Questione amianto: contributi pensionistici e Fondo in favore delle vittime*, cit., p. 586.

<sup>104</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit., p. 103.

<sup>105</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit., p. 103.

<sup>106</sup> R. Rivero, *Esiste ancora l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile dell'art. 10 del T.U. 1124/1965?*, in *Lav. Giur.*, 2008, XI, p. 1083; M.L. Vallauri, *Brevi note sulla risarcibilità del danno biologico differenziale*, in *Lav. Giur.*, 2008, VI, p. 614.

<sup>107</sup> Corte Cost., 18 luglio 1991, in *Foro It.*, 1991, I, 2967, con nota di De Marzo.

<sup>108</sup> M. A. Garzia, *Danno differenziale e azione di regresso dell'I.N.A.I.L.: le regole comuni per l'accertamento delle responsabilità*, in *il Lavoro nella giurisprudenza*, 2012, V, p. 511.

<sup>109</sup> P. Santoro, *Danno biologico, tutela previdenziale, copertura assicurativa*, in *Danno e responsabilità*, 2010, V, p. 444.

La proposta distinzione della responsabilità civile del datore di lavoro non ha creato particolari problemi interpretativi fino all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 38/2000<sup>110</sup>.

In precedenza, infatti, la copertura Inail riguardava esclusivamente il danno patrimoniale (inabilità permanente al lavoro), mentre il danno biologico e, in generale, gli altri danni non patrimoniali restavano a carico del datore di lavoro<sup>111</sup>. Con la riforma del 2000, che ha esteso la copertura anche al danno biologico, sono emerse nuove problematiche interpretative<sup>112</sup>.

Uno dei temi principali affrontati dalla giurisprudenza riguarda la responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico<sup>113</sup>. Se una parte minoritaria della giurisprudenza ha escluso tale responsabilità, sostenendo che il danno biologico sia già completamente risarcito dall'Inail<sup>114</sup>; la giurisprudenza prevalente ha, invece, riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico differenziale<sup>115</sup>, ossia quello eccedente l'indennizzo dell'ente<sup>116</sup>.

Questa distinzione comporta rilevanti implicazioni sul piano probatorio: mentre il lavoratore che agisce ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve provare il danno e il nesso di causalità tra inadempimento e danno, con il datore di lavoro che deve dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali (inclusi quelli di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c.), chi agisce ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 1124/1965 deve provare, oltre al danno ed al nesso di causalità, l'esistenza di un reato colposo, spesso legato alla violazione di norme specifiche di prevenzione<sup>117</sup>.

In aggiunta, l'estensione della tutela assicurativa al danno biologico ha generato incertezze anche rispetto alla qualificazione delle altre voci di danno non patrimoniale, come il danno morale ed esistenziale<sup>118</sup>.

---

<sup>110</sup> P. Santoro, *Danno biologico, tutela previdenziale, copertura assicurativa*, cit., 448.

<sup>111</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 104.

<sup>112</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 104.

<sup>113</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 104.

<sup>114</sup> Trib. Piacenza, 22.11.2007, in *Argomenti*, 2008, VI, 1513, con nota di F. Alvaro; Trib. Roma, 4 dicembre 2007, in *Lav. Giur.*, 2008, VI, 611, con nota di M.L. Vallauri.

<sup>115</sup> App. Torino, 29 novembre 2004, in *Giur. piemontese*, 2005, III, 406; Trib. Ravenna, 22 marzo 2005, in *Lav. Giur.*, 2005, 979, con nota di M.G. Greco; Trib. Camerino, 11 luglio 2006, in *Massima Redazionale*, 2006; Trib. Novara, 12 giugno 2008, in *Sito NovaraIUS.it*, 2008; App. Bologna, 25 luglio 2008, in *Massima Redazionale*, 2009; Trib. Monza, 31 luglio 2009, in *Massima Redazionale*, 2009; Trib. Torino, 23 ottobre 2009, in *Massima Redazionale*, 2009; App. Trieste, 4 maggio 2010, in *Massima Redazionale*, 2010; Trib. Modena, 16 dicembre 2010, in *Onelgale*, 2010; App. Venezia, 21 luglio 2011, in *Lav. Giur.*, 2011; Trib. Milano, 6 luglio 2012, in *Massima Redazionale*, 2012.

<sup>116</sup> Com'è stato rilevato, tuttavia, questo orientamento non ha colto tutte le implicazioni sistematiche della riforma, poiché, una volta qualificato il danno come differenziale, l'azione risarcitoria dovrebbe essere disciplinata dall'art. 10 del D. Lgs. n. 1124/1965, che presuppone la prova di un reato: P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 105.

<sup>117</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 105.

<sup>118</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 105 – 106.

Parte della giurisprudenza tende a considerare queste voci come unitarie rispetto al danno biologico, ritenendo applicabile l'art. 10 del D. Lgs. n. 1124/1965<sup>119</sup>.

Un'altra parte, invece, le considera separatamente, applicando così la disciplina civilistica ordinaria<sup>120</sup>.

Sebbene quest'ultima interpretazione sembri orientata a favorire il lavoratore, una maggiore coerenza sistematica imporrebbe l'applicazione di una disciplina unitaria, che includa tutte le componenti del danno non patrimoniale sotto la stessa cornice normativa<sup>121</sup>.

Un'altra ragione che rinforzerebbe l'applicazione della prima opzione offerta è di natura processuale, perché le patologie asbesto-correlate, in ragione dei loro lunghi periodi di latenza e di un'eziologia multifattoriale, pongono ancor di più difficoltà nell'azione probatoria<sup>122</sup>.

Nonostante l'esposizione all'amianto possa essere dimostrata con una certa facilità attraverso anche, ad esempio, le testimonianze dei colleghi di lavoro, risulta particolarmente complesso provare il nesso causale nei casi di esposizione indiretta o quando sono trascorsi decenni dall'esposizione<sup>123</sup>.

La Corte di Cassazione, proprio per questo motivo, ha adottato una posizione più favorevole ai lavoratori, riconoscendo l'esposizione ad amianto come causa sufficiente della patologia anche in presenza di dosi basse o di altre esposizioni lavorative o ambientali<sup>124</sup>.

Per quanto riguarda la colpa datoriale invece, la Corte ha richiamato l'art. 2087 c.c., sostenendo che il datore di lavoro abbia l'obbligo di adottare tutte le misure preventive<sup>125</sup> necessarie per tutelare la salute dei dipendenti<sup>126</sup>.

Per concludere, la giurisprudenza ha affrontato e risolto il problema della quantificazione del danno biologico e morale *iure hereditatis*, ossia quello subito dal lavoratore deceduto<sup>127</sup>, con alcune decisioni che hanno adottato il criterio della durata effettiva della vita ed altre che hanno considerato la prospettiva media di vita al momento della diagnosi<sup>128</sup>.

La Corte di Cassazione, pur senza contraddire il proprio orientamento circa la determinazione del danno *iure hereditatis*, in rapporto alla durata effettiva e non alla prospettiva

---

<sup>119</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 106.

<sup>120</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 106.

<sup>121</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 106.

<sup>122</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 107.

<sup>123</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 107.

<sup>124</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 107.

<sup>125</sup> Cass., 29 marzo 2012, n. 5086, in CED Cassazione, 2012; Cass., 30 maggio 2012, n. 8655 in Foro It., 2012, I, 3098; Cass., 9 ottobre 2012, n. 17172, in Massima Redazione, 2016.

<sup>126</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 108.

<sup>127</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 109.

<sup>128</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 110.

media di vita, ha comunque riconosciuto la necessità di valutare il danno anche in termini di sofferenza e perdita della qualità della vita<sup>129</sup>.

## 5. La tutela previdenziale per i lavoratori esposti ad amianto

La tutela previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, si trovino esposti a rischi per la propria salute, è costituita da un insieme di disposizioni agevolative<sup>130</sup>.

Per un lungo periodo, la tutela previdenziale ha mancato di prospettive future a causa dell'espansione continua dei beneficiari, che non è stata adeguatamente supportata da una copertura finanziaria statale sufficiente<sup>131</sup>.

Da un lato, come visto in precedenza<sup>132</sup>, la legge tutela la malattia professionale attraverso l'erogazione di una rendita<sup>133</sup>, dall'altro, in attuazione della l. 27 marzo 1992, n. 257 che, come già accennato più volte in precedenza, ha vietato l'uso dell'amianto, ha previsto il pensionamento anticipato per i lavoratori coinvolti nei processi di dismissione, ristrutturazione e/o conversione conseguenti dal divieto generale di produzione ed utilizzazione dell'amianto<sup>134</sup>.

Oltre a ciò, il legislatore ha introdotto anche specifici benefici previdenziali aventi ad oggetto la maturazione e la misura della pensione per i lavoratori già impiegati in imprese che estraggono o utilizzano amianto con l'obiettivo di agevolare l'uscita anticipata dal lavoro di questi lavoratori, favorendo così la progressiva cessazione di tali attività<sup>135</sup>.

In tal modo, quindi, la legge assicura trattamenti agevolati (anticipazione dell'età pensionabile, rivalutazione del periodo contributivo in cui vi sia stata esposizione alle sostanze nocive, trattamento di integrazione salariale) finalizzati sia a tutelare il danno occupazionale derivante dalla messa al bando dell'amianto, sia il danno alla salute<sup>136</sup>.

---

<sup>129</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 110.

<sup>130</sup> M. Persiani, *La tutela del rischio professionale nel quadro della previdenza sociale*, Padova, 1986, p. 311.

<sup>131</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, IPSOA, Milano, 2008, p. 181.

<sup>132</sup> Si veda il capitolo 2, paragrafo 2.1..

<sup>133</sup> Sul punto, può vedersi quanto rimarcato anche da Cass., 23 gennaio 2003, n. 997, in Foro It., 2003, I, p. 1357.

<sup>134</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 111.

<sup>135</sup> P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, cit, p. 111.

<sup>136</sup> N. Casuccio, *In tema di benefici previdenziali connessi alla dismissione dell'amianto*, in Dir. Lav., 1997, II, p. 493.

Concentrando ora l'attenzione sull'evoluzione legislativa, il d.l. 5 giugno 1993 n. 169 conv. con modif. dalla l. 4 agosto 1993, n. 271, ha apportato modifiche alla l. 27 marzo 1992, n. 257 per cercare di risolvere i dubbi interpretativi che tale norma offriva<sup>137</sup>.

«La l. n. 257 del 1992, in origine, prevedeva che, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro superiori ai dieci anni soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, venivano moltiplicati per 1,5 ossia subivano un aumento del 50 per cento»<sup>138</sup>.

La citata norma, pertanto, non prevedeva l'aumento anche ai fini del ricalcolo delle pensioni già maturate, e riservava tale aumento solo ai lavoratori per i quali le aziende avevano versato il premio supplementare per i lavoratori esposti al rischio all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro<sup>139</sup>.

La l. n. 271 del 1993 ha modificato l'originaria previsione, introducendo l'aumento del 50 per cento del periodo lavorativo ad ogni fine pensionistico. Oltre a ciò, la suddetta legge ha allargato il concetto di esposizione all'amianto, sganciandolo dalla contribuzione Inail; quindi possono accedere ai benefici di legge tutti i lavoratori esposti all'amianto, anche coloro che siano stati in senso lato esposti, e non solo quelli "assicurati" dall'azienda con il versamento del premio supplementare<sup>140</sup>.

Per tale ragione, la legge del 1993 ha generato un significativo contenzioso giudiziario e negli anni successivi vi sono stati numerosi ricorsi giudiziari per estendere i benefici ad altre categorie di lavoratori<sup>141</sup>.

Il legislatore, riconosciuta la necessità di riformare in senso restrittivo le norme sui benefici previdenziali per esigenze di copertura finanziaria, innova la tutela previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto con il d.l. 30 settembre 2003, n. 296, conv. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326<sup>142</sup>.

Tale decreto ha stabilito che il coefficiente moltiplicativo sia ridotto dalla misura di 1,5 a 1,25 (e cioè del 50%) e ha altresì previsto che, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2003, si applichi esclusivamente ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche. Un'altra modifica

---

<sup>137</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 182.

<sup>138</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 183.

<sup>139</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 183.

<sup>140</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 183.

<sup>141</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 185; sul punto, va segnalata Corte cost., 11 aprile 2002, n. 127, che ha esteso ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato, assicurati all'Inail solo dal 1996, l'applicabilità della l. n. 257/92. Si vedano, altresì, le importanti precisazioni introdotte da Cass., 13 gennaio 2005, n. 467, in *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2005, p. 616.

<sup>142</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 187.

ha stabilito che, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2003, i benefici sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a 10 anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto<sup>143</sup>.

Inoltre, il legislatore, in maniera incoerente, ha previsto «che dal 1° ottobre 2003 in avanti, i benefici previdenziali conseguenti all'esposizione all'amianto operano indifferentemente per tutti i lavoratori, a prescindere dal regime previdenziale di appartenenza, e dunque anche per quelli non coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gestita dall'Inail<sup>144</sup>.

## 6. La domanda amministrativa per l'accesso ai benefici previdenziali

In data 27 ottobre 2004 è stato emanato il decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che ha stabilito le modalità di attuazione della normativa contenuta nel d.l. 30 settembre 2003, n. 296, conv. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326<sup>145</sup>.

Il lavoratore, interessato ad ottenere il riconoscimento dell'esposizione all'amianto e dei benefici previdenziali in esame, deve presentare apposita domanda alla sede dell'Inps territoriale competente<sup>146</sup>.

Il decreto 24 ottobre 2004 prevede due diversi regimi a seconda che il periodo lavorativo di esposizione all'amianto fosse soggetto o non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall'Inail; stabilisce per tutti i lavoratori, il 2 ottobre 2003 come data ultima di esposizione all'amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali; e fissa per tutti i lavoratori, il 15 giugno 2005 come data ultima per la presentazione all'Inail della domanda di rilascio del certificato di esposizione all'amianto, pena la decadenza dal diritto ai benefici previdenziali<sup>147</sup>.

I lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gestita dall'Inail continueranno a fruire del coefficiente moltiplicativo di 1,5 del

---

<sup>143</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 188.

<sup>144</sup> Cass, 19 gennaio 2007, n. 1179, in *Dir. e Pratica Lav.*, 2007, XL, p. 2544; F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 189.

<sup>145</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 190.

<sup>146</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 49.

<sup>147</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 191.

periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime<sup>148</sup>.

I lavoratori non soggetti invece all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gestita dall'Inail beneficiano del coefficiente moltiplicativo di 1,25 del periodo di esposizione, ai fini però della sola determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche<sup>149</sup>.

La domanda per l'accesso ai benefici previdenziali è subordinata alla presentazione da parte del lavoratore del proprio *curriculum* lavorativo rilasciato dal datore di lavoro<sup>150</sup>.

La presentazione del *curriculum* da parte del lavoratore, che deve contenere mansioni, reparti, periodi di lavorativi e possibile esposizione all'amianto, rappresenta condizione alla quale è subordinato l'avvio del procedimento di accertamento e certificazione di sussistenza e di durata dell'esposizione da parte dell'Inail, che esegue sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari<sup>151</sup>.

La certificazione dell'esposizione deve essere rilasciata dall'Inail entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico e la stessa deve poi essere presentata al lavoratore interessato alla sede dell'Inps territoriale competente a completamento della domanda di pensione o di ricostituzione della stessa<sup>152</sup>.

## 7. Divieto di cumulo dei benefici previdenziali

Con le disposizioni di cui all'art. 47, comma 6 *ter*, della legge n. 326/2003 si vuole sottolineare che, i lavoratori che hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione all'amianto non possono cumulare i sopra citati con altri benefici previdenziali che determinano una pensione anticipata o un aumento dell'anzianità contributiva<sup>153</sup>.

Su questo argomento, «i soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all'amianto, sia di benefici consistenti in anticipazioni dell'accesso alla pensione o aumenti dell'anzianità contributiva, hanno la facoltà di optare tra l'uno o gli altri benefici al

---

<sup>148</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 192.

<sup>149</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 192.

<sup>150</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 49.

<sup>151</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 49.

<sup>152</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 50.

<sup>153</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 72; F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 189.

momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza»<sup>154</sup>.

Si sottolinea, in aggiunta, per concludere, che «si ritengono cumulabili i benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto connessi con quelli conseguenti ad un particolare *status* del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti)»<sup>155</sup>, «atteso che risulta estranea all'ambito applicativo della normativa in esame la fruizione di eventuali benefici determinati da situazioni individuali di svantaggio fisico»<sup>156</sup>.

## 8. Periodi “misti” di esposizione

È sorto il problema di stabilire se il beneficio pensionistico spetti nel caso in cui il lavoratore abbia manipolato amianto in relazione a periodi “misti” di esposizione; cioè in parte soggetta e in parte non soggetta all'assicurazione obbligatoria dell'Inail<sup>157</sup>.

Nella prassi amministrativa la pratica viene sdoppiata e istruita separatamente, secondo le relative procedure<sup>158</sup>. «Il lavoratore, quindi, in caso di riconoscimento dell'esposizione riceverà due (o più) certificati distinti, ciascuno riportante i pertinenti riferimenti legislativi e l'indicazione circa la copertura, o non copertura, dell'assicurazione obbligatoria Inail. Spetterà, poi, al competente Ente Previdenziale decidere, in relazione a quanto certificato dall'Inail, il tipo di disciplina di benefici previdenziali da applicare»<sup>159</sup>.

L'Inps ha ritenuto che «i periodi di esposizione all'amianto soggetti e non all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail, che siano inferiori al decennio, danno comunque luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico ove risulti che si sia complessivamente verificato il decennio di esposizione. In ogni caso la salvaguardia del diritto al beneficio consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione può essere riconosciuto solo per i periodi di esposizione ultradecennale all'amianto soggetti all'assicurazione gestita dall'Inail, verificatasi entro il 2 ottobre 2003.

---

<sup>154</sup> Circolare Inps 15 aprile 2005, n. 58.

<sup>155</sup> Ministero del Lavoro, nota 31 marzo 2005, prot. n. 24/0001226.

<sup>156</sup> Circolare Inpdap 7 aprile 2005, n. 11.

<sup>157</sup> F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, cit., p. 189; rientrano in questa categoria, ad esempio, i lavoratori delle ferrovie sopracitati ma, in generale, tutti i lavoratori che hanno svolto più attività lavorative, alcune soggette ed altre non soggette alla assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail: M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 71.

<sup>158</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 71.

<sup>159</sup> Circolare Inail 29 dicembre 2024, n. 90.

In particolare, il riconoscimento del beneficio avviene nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati.

Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura della pensione del periodo di esposizione soggetto all'assicurazione gestita dall'Inail e alla maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura, del periodo di esposizione non soggetto all'assicurazione gestita dall'Inail al lavoratore esposto all'amianto per oltre un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail e per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all'assicurazione gestita dall'Inail.

Spetta la maggiorazione dell'intero periodo di esposizione, per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione: - al lavoratore esposto all'amianto per almeno un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inail e, per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all'assicurazione gestita dall'Inail; - al lavoratore esposto all'amianto complessivamente per almeno un decennio, sommando periodi soggetti all'assicurazione gestita dall'Inail e periodi non soggetti alla medesima che siano entrambi inferiori al decennio»<sup>160</sup>.

---

<sup>160</sup> Circolare Inps 15 aprile 2005, n. 58.



## Capitolo terzo

### *La soglia per i benefici previdenziali dell'amianto*

SOMMARIO: 1. La mancata previsione nella legge di valori soglia: tra motivazioni scientifiche e giuridiche – 2. Il problema della configurabilità della soglia: la determinazione del criterio quantitativo – 3. L'individuazione di un criterio temporale: il limite minimo di esposizione – 4. La codificazione della soglia e persistenti sfide interpretative.

#### 1. La mancata previsione nella legge di valori soglia: tra motivazioni scientifiche e giuridiche

Uno degli aspetti più intricati nell'applicabilità dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto concerne quello della c.d. dose-soglia<sup>161</sup> dal momento che, né la legge sulle *Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto* n. 257/1992<sup>162</sup>, né il testo unico su infortuni e malattie professionali, contengono “valori limite” di esposizione per l'applicabilità dei benefici previdenziali in esame<sup>163</sup>.

La mancanza normativa appena citata riflette, da un lato, il consenso unanime della comunità scientifica, che riconosce l'impossibilità di indicare un livello minimo di esposizione temporale e/o quantitativo al di sotto del quale non esista il rischio per la salute<sup>164</sup>.

È interessante notare, infatti, che nel caso del mesotelioma, per esempio, è stato scientificamente accertato che il nesso causale tra questa patologia e l'inalazione di fibre di amianto persiste indipendentemente dalla quantità di esposizione<sup>165</sup>.

---

<sup>161</sup> Per una disamina del problema, M. Miscione, *La soglia per i benefici previdenziali dell'amianto*, in *Lav. Giur.*, 2005, III, p. 257.

<sup>162</sup> In effetti, l'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 non contiene alcun richiamo al decreto legislativo n. 277/1991 che istituisce una soglia di concentrazione di 0,1 fibre per centimetro cubo.

<sup>163</sup> Trib. Bologna, 18 giugno 2004, in *Lav. Giur.*, 2005, p. 257, con nota di M. Miscione, *La “soglia” per i benefici previdenziali dell'amianto*.

<sup>164</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 120.

<sup>165</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 117.

La ricerca ha documentato casi di mesotelioma anche in persone esposte a livelli estremamente bassi di amianto<sup>166</sup> e in contesti non professionali<sup>167</sup>, evidenziando ulteriormente il rischio associato all'esposizione, come dimostrato dai tumori sviluppati dai familiari dei lavoratori a causa delle fibre trasportate a casa attraverso tute, scarpe e capelli<sup>168</sup>. Tutto questo porta ad una conclusione ormai accertata: «non esiste un livello minimo di esposizione che rappresenti una soglia di sicurezza al di sotto della quale non vi è un pericolo per la salute»<sup>169</sup>. L'amianto, di conseguenza, è un agente cancerogeno che «non ha alcun livello di soglia o limite che possa garantire la salute di coloro che sono stati o siano esposti, nel senso che è dannosa una quantità anche minima»<sup>170</sup>.

Spostandoci sul versante giuridico, voci critiche persistono. Secondo parte della dottrina, invero, «il fatto, semplice e indiscutibile, è che la L. 257/1992 non dice nemmeno una parola su una pretesa “soglia”, la cui imposizione è vera e propria invenzione»<sup>171</sup>.

Non è, dunque, la *ratio* della legge a richiedere la determinazione di una soglia, preso, inoltre, atto del fatto che la lettera della stessa risulta chiara e il rischio è quello di un ribaltamento<sup>172</sup>, se non, addirittura, di un annullamento della normativa<sup>173</sup>.

Come è stato evidenziato, l'unica strada percorribile si concretizza nell'affidare al giudice la valutazione caso per caso dell'esposizione, evitando ingerenze politico-economiche o finanziarie, essendo tali «decisioni inerenti la tutela di un diritto accertabile solo sperando la fase istruttoria del processo previdenziale»<sup>174</sup>.

Anche la giurisprudenza non pare unanime nel ritenere necessaria la fissazione di un valore soglia. In diverse occasioni è stato sottolineato, infatti, che non solo non esistono soglie minime accettabili<sup>175</sup>, ma altresì che quelle definite dal d. lgs. 277/1991<sup>176</sup>

---

<sup>166</sup> Come dimostrato con certezza nelle risoluzioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità e affermato nella direttiva CEE n. 83/477.

<sup>167</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 117.

<sup>168</sup> Cfr. Pretore di Ravenna, 4 dicembre 1997, in *Lav. Giur.*, 1998, VI, p. 489.

<sup>169</sup> G. Chiappino, *Quali effetti nell'uomo da basse esposizioni agli asbesti*, in *Med. Lav.*, 1985, p. 76.

<sup>170</sup> Intervento dell'on. Muzio nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto legge 193/1993 tenutesi alla Camera dei deputati nella seduta 12 – 14 luglio 1993.

<sup>171</sup> M. Miscione, *I benefici per l'amianto fra norme di sanatoria e giurisprudenza*, in *Danno e Responsabilità*, 2005, V, p. 476.

<sup>172</sup> R. Rivero, *Vecchie e nuove ingiustizie per i lavoratori esposti all'amianto*, in *Lav. Giur.*, 2002, VIII, p. 711.

<sup>173</sup> M. Miscione, *I benefici per l'amianto fra norme di sanatoria e giurisprudenza*, cit. 476; P. Cro, *La tutela del lavoratore per il cd. “rischio amianto”*, in *Lav. Giur.*, 2003, II, p. 124.

<sup>174</sup> M. Fichera, *Settore dell'amianto ed evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali di lavoro*, in *Lav. Prev. Oggi*, 2004, VII, p. 1178.

<sup>175</sup> Si rimanda a M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 122.

<sup>176</sup> Si fa riferimento all'esposizione ultradecennale.

«costituiscono un limite massimo, al di sotto del quale rimane comunque la nocività dell'amianto»<sup>177</sup>.

Preso atto di quanto suddetto, in questa sede, si intende affermare la necessità, più logica che giuridica, di fissare, per i benefici previdenziali per l'amianto, una "soglia" di esposizione. Infatti, se si volesse ritenere sufficiente e necessaria la presenza della sola esposizione per una durata non inferiore a dieci anni al fine della rivalutazione dei periodi contributivi<sup>178</sup>, si rischierebbe, anzitutto, di attribuire eccessiva rilevanza al termine "esposizione", che in un contesto, com'è quello previdenziale, «necessita di congrui valori limite e di più precisi elementi numerici atti a circoscrivere la fattispecie»<sup>179</sup>. In secondo luogo, si apre alla possibilità di attribuire rilevanza alla sola sussistenza di amianto nell'ambiente di lavoro, anche in mancanza di un'effettiva esposizione<sup>180</sup>.

Inoltre, pur nel silenzio della legge, l'esigenza di determinare un "valore soglia" deriva, da un lato, dalla volontà di evitare la violazione del fondamentale principio di cui all'art. 3 Cost.<sup>181</sup>, «perché quel che vale per qualunque persona (rischio sopportabile) *non può non valere* per chi è stato esposto a causa del lavoro svolto»<sup>182</sup>, dall'altro, tentare un restringimento della platea dei possibili beneficiari in osservanza dell'art. 81 Cost., dettato in tema di copertura di spesa<sup>183</sup>.

## 2. Il problema della configurabilità della soglia: la determinazione del criterio quantitativo

Ora, la necessità della fissazione di una "soglia limite", al fine di evitare di giungere a giudizi e valutazioni privi di ogni limite, aprendo alla possibilità di discriminazioni, la domanda che sorge è la seguente: qual è la soglia adeguata?

---

<sup>177</sup> Trib. Ravenna, 13 aprile 2000, in Lav. Giur., 2000, p. 662, con nota di M. Miscione, *La funzione del giudice nell'interpretazione della legge: il caso amianto*; tra le altre si vedano: Pret. Padova, 9 giugno 1997 e Pret. Ravenna, 4 dicembre 1997, in Lav. Giur., 1998, p. 493, con nota di F. Rossi, *I benefici previdenziali per l'amianto*.

<sup>178</sup> Corte App. Milano, 1 agosto 2003, in Orient. Giur. Lav., 2003, III, p. 675.

<sup>179</sup> N. Casuccio, *In tema di benefici previdenziali connessi alla dismissione dell'amianto*, (in nota a sentenza Pretore di Torino, 14 maggio 1996), in Dir. Lav., 1997, II, p. 495.

<sup>180</sup> Cass. 18 novembre 2004, n. 21862, in Foro It., 2005, I.

<sup>181</sup> Cass., 3 aprile 2001, n. 4913, in Riv. Giur. Lav., 2002, II, p. 190.

<sup>182</sup> Trib. Bologna, 18 giugno 2004, cit., p. 260.

<sup>183</sup> Pret. Padova, 9 giugno 1997 e Pret. Ravenna, 4 dicembre 1997, in Lav. Giur., 1998, p. 493, con nota di F. Rossi, *I benefici previdenziali per l'amianto*.

Sul punto, il vuoto normativo, ha indotto il formante giurisprudenziale ad intervenire, con lo scopo unanime di delimitare l'ambito d'operatività della fattispecie<sup>184</sup>. Non volendo ambire ad una esaustività, si può affermare che gli orientamenti che si sono sviluppati sono due, non considerando quello che ritiene irrilevante qualunque limite.

Entrambi pongono a fondamento della determinazione della soglia la sentenza n. 5 del 2000 della Corte cost.<sup>185</sup>, secondo la quale, per la concessione dei benefici pensionistici, sono da prendere in esame l'esposizione all'amianto e la durata effettiva a tale esposizione per almeno dieci anni. Continua la Corte affermando che, a fini di prevenzione, il legislatore si è trovato indotto «a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che segna la “soglia limite” di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche)». Con riferimento all'ultimo punto, è da notare che la successiva giurisprudenza ha seguito interpretandolo alla stregua di un terzo requisito, anche se pensato a fini di prevenzione<sup>186</sup>.

La Cassazione, a più riprese, ha affermato che il beneficio spetta solo qualora il lavoratore «dopo avere indicati e provati sia la specifica lavorazione praticata sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel decreto legislativo n. 277/1991»<sup>187</sup>, vale a dire, 0,1 fibre per cm cubo<sup>188</sup>.

In risposta a ciò (ed ecco il secondo orientamento), si è detto che tale valore «non può essere rinvenuto nel limite fissato dall'art. 24 c. 3 D. Lgs. 277/1991 di 0,1 fibre per cm cubo, per l'illogicità e l'inaffidabilità scientifica del ricorso a un criterio pensato in relazione all'adozione di misure tecniche di abbattimento del rischio», perché i limiti determinati dal decreto «sono pensati in funzione di una rilevazione puntuale dell'esposizione all'amianto, e non per misurare e qualificare normativamente esposizioni decennali»<sup>189</sup>. Pertanto il “valore soglia” dovrebbe essere individuato nelle 2 fibre per litro previste dal D. M. 6 settembre 1994 che, «al fine della certificazione della restituibilità degli immobili bonificati dall'amianto,

---

<sup>184</sup> R. Rivero, *Il rischio amianto: ruolo della giurisprudenza ed ultime novità*, in *Lav. Giur.*, 2009, II, p. 122.

<sup>185</sup> Corte cost., 12 gennaio 2000, n. 5, in *Riv. Giur. Lav.*, 2000, II, p. 568.

<sup>186</sup> M. Miscione, *I benefici per l'amianto fra norme di sanatoria e giurisprudenza*, cit., p. 476.

<sup>187</sup> Cass., 3 aprile 2001, n. 4913, cit., p. 190.

<sup>188</sup> *Ex multis*: Cass., 13 febbraio 2004, n. 2849, in *Foro It.*, 2004, voce *Previdenza sociale*, 883; Cass., 23 gennaio 2003, n. 997, in *Foro It.*, 2003, I, con nota di G. De Marzo; Cass., 25 luglio 2002, n. 10979, in *Giust. civ.*, 2002, 1352; Cass., 11 luglio 2002, n. 10114, in *Foro It.*, 2003, I, 1358.

<sup>189</sup> Trib. Bologna, 18 giugno 2004, cit., p. 258.

richiede si accerti la presenza nell'ambiente di una concentrazione di fibre aerodisperse non superiore alle 2 fibre per litro»<sup>190</sup>.

### 3. L'individuazione di un criterio temporale: il limite minimo di esposizione

Ad aprire ad ulteriori considerazioni è, altresì, il criterio temporale della esposizione all'amianto. Anzitutto, nodo problematico è il concetto stesso di “esposizione”, in quanto «va tenuto ben distinto sia dal diretto contatto del singolo lavoratore con tale materiale, sia dalla semplice presenza di amianto in un ambiente lavorativo. Per “esposizione ad amianto” deve, infatti, intendersi una significativa presenza di fibre di tale materiale disperse nell'ambiente ove il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa»<sup>191</sup>.

Inoltre, lo stesso concetto, come ricorda il dott. Casson, può coniugarsi in due sensi. Da un lato, si parla di esposizione passiva, che ricorre nell'espletamento di lavori di allestimento e saldatura in concomitanza con lavori di coibentazione; nella contiguità delle varie lavorazioni con i lavori di arredo navale svolto con materiali a base di amianto (marinite, eternave) tagliati sul posto; nel sollevamento della polvere provocato da operazioni di pulizia con sistemi non aspiranti e dal continuo passaggio sugli sfridi di lavorazione; nella presenza di mucchi di rifiuti sul piazzale o sulla banchina, che venivano poi movimentati con la gru. Dall'altro lato, si ha una esposizione attiva: per l'uso di tele e coperte in amianto come protezione individuale; per la sistematica demolizione di parti già coibentate nel corso delle modifiche effettuate durante l'allestimento delle navi; per la realizzazione di guarnizioni in amianto (che venivano tagliate e confezionate dai lavoratori); per il taglio e la sagomatura di pannelli di marinite o eternave durante il montaggio degli arredi e delle parti elettriche<sup>192</sup>.

Pertanto, non vi è dubbio che il concetto di “esposizione”, che nella specie si intende decennale, costituisca un dato fondamentale, nel sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali<sup>193</sup>.

---

<sup>190</sup> Trib. Bologna, 18 giugno 2004, cit., p. 258.

<sup>191</sup> Trib. Genova, 30 giugno 2008, in Massima Redazionale, 2008.

<sup>192</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 117, nt 11.

<sup>193</sup> M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, cit., p. 118.

#### 4. La codificazione della soglia e persistenti sfide interpretative

La disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ha conosciuto un momento fondamentale costituito dall'emanazione del decreto legge n. 269/2003, che introduce, all'art. 47, comma 3, una determinata soglia limite, vale a dire, una esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/1<sup>194</sup> come valore medio su otto ore al giorno. Lo scopo dell'intervento, com'è stato evidenziato, è quello «di attribuire un beneficio ai lavoratori esposti all'amianto in ragione del rischio che hanno subito»<sup>195</sup>.

Nonostante la fissazione di una precisa soglia-limite permangono dubbi di carattere interpretativo. La prima e di più celere soluzione è la questione che ruota attorno alla possibilità di applicare siffatto valore di concentrazione ai giudizi instaurati alla data del 2 ottobre 2003<sup>196</sup>. La risposta pare negativa: in forza delle previsioni di cui all'art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003, la disciplina di cui alla legge 326/2003<sup>197</sup> non trova applicazione, in quanto persiste quanto stabilito dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257<sup>198</sup>.

Il secondo dubbio attiene, invece, alla domanda se il requisito della concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore giornaliere sia un *quid novi* introdotto dal legislatore. Un primo orientamento risponde affermativamente<sup>199</sup>, anche se, la giurisprudenza della Suprema corte afferma che «una innovazione così forte non è confortata dal dato letterale e [...] un peggioramento così radicale del regime giuridico applicabile a coloro per i quali non è stata fatta salva la normativa precedente (che già subiscono una riduzione del *quantum* del beneficio) susciterebbe fondati dubbi di conformità all'art. 3 Cost.»<sup>200</sup>

---

<sup>194</sup> O, cambiando il metro di misura 0,1 fibre per cm cubo.

<sup>195</sup> R. Rivero, *Il rischio amianto: ruolo della giurisprudenza ed ultime novità*, cit., p. 125.

<sup>196</sup> Data della legge di conversione del D. L.

<sup>197</sup> Legge di conversione del D.L. 269/2003.

<sup>198</sup> Cass., 18 novembre 2004, n. 21862, cit., 382; Cass., 27 aprile 2007, n. 10037, in Giust. Civ., 2007, IV.

<sup>199</sup> Corte App. Firenze, 20 gennaio 2004, in Riv. Giur. Lav., 2004, I.

<sup>200</sup> Cass., 18 novembre 2004, n. 21862, cit.

## Conclusione

Riflettendo sulla questione dell'amianto in Italia, emerge un quadro complesso che va oltre le mere statistiche e le leggi. Questo materiale, un tempo considerato una meraviglia dell'ingegneria, ha provocato sofferenze innumerevoli, colpendo lavoratori e famiglie e lasciando un'eredità di malattie e lutti. La lentezza con cui la società ha preso consapevolezza della pericolosità dell'amianto ha avuto conseguenze dirette sulla vita di molti, rivelando quanto sia cruciale un approccio proattivo nella tutela della salute pubblica.

Le misure legislative adottate per proteggere i lavoratori esposti sono certamente un passo in avanti, ma la loro attuazione si scontra spesso con una burocrazia pesante e con lacune normative che rendono l'accesso ai diritti un percorso tortuoso. Molti lavoratori, anche dopo anni di esposizione e di sofferenza, si trovano a dover dimostrare un legame tra il loro lavoro e la malattia, in un sistema che talvolta sembra dimenticare la loro umanità e la gravità delle loro condizioni.

Inoltre, la questione delle soglie di esposizione rimane irrisolta, creando incertezze non solo per chi ha lavorato con l'amianto, ma anche per chi vive accanto a essi. Il dibattito su cosa significhi "essere esposti" è cruciale, poiché le evidenze scientifiche suggeriscono che anche quantità minime di amianto possono risultare letali. Pertanto, è essenziale che le politiche di salute e sicurezza non solo rispondano a criteri quantitativi, ma tengano conto della complessità delle esposizioni e delle storie individuali.

Guardando al futuro, è evidente che la strada da percorrere è ancora lunga. È fondamentale che le istituzioni ascoltino le esperienze di chi ha vissuto questa realtà e che le normative siano costantemente riviste e aggiornate per riflettere le evidenze scientifiche e le esigenze delle persone. Solo così si potrà garantire che i diritti dei lavoratori siano effettivamente rispettati e che si costruisca un ambiente di lavoro più sicuro per le generazioni future.

In conclusione, la lotta contro gli effetti dell'amianto deve continuare, non solo per le vittime già colpite, ma anche per prevenire che simili ingiustizie si ripetano. È un impegno collettivo che richiede attenzione, umanità e determinazione, affinché ogni lavoratore possa vedere riconosciuti i propri diritti e la propria dignità.



## Bibliografia

- A. Bordin, *Sostanze pericolose: l'amianto*, in ISL - I Corsi, XI, 2022, pp. 5 ss.
- A. Chiaraluce, *Previdenza*, Wolters Kluwer, 2021, pp. 704 ss.
- A. Ciriello, *Sicurezza e infortuni sul lavoro: responsabilità e danno*, in G. Natullo (a cura di), *Salute e sicurezza*, UTET, Milano, 2015.
- A. Lugli, *I lavoratori esposti all'amianto: tutela legislativa e profili previdenziali*, in S. Capellari e M.D. Ferrara (a cura di), *Tutela della salute e contrasto alla violenza nei confronti delle donne: problemi aperti e strategie di intervento*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2022.
- B.P. Lanphear – C.R. Buncher, *Latent period for malignant mesothelioma of occupational origin*, in *Occup. Med.*, 34.VII, 1992, pp. 718 ss.
- C. Bianchi [et. al.], *Latency periods in asbestos-related mesothelioma of the pleura*, in *Eur. J. Cancer Prev.*, 6.II, 1997, pp. 162 ss.
- E. Bonanni, *Il libro bianco della morti di amianto in Italia. Edizione 2022*, in QTO, CXXXV, ONA APS, 2022.
- F. Carinci – M. Miscione, *Il collegato lavoro 2008*, IPSOA, Milano, 2008.
- F. Carnevale – E. Chellini, *Amianto. Miracoli, virtù, vizii*, Edizioni Tosca, Firenze, 1992.
- F. Cavariani – D. Alhaique, *L'amianto è ancora un problema sanitario in Italia e nel mondo*, in ISL, X, 2014, pp. 465 ss.
- F. Di Maso, *Amianto. Il più cancerogeno del '900*, Gangemi Editore, Roma, 2011.
- G. Chiappino, *Quali effetti nell'uomo da basse esposizioni agli asbesti*, in *Med. Lav.*, 1985, pp. 76 ss.
- G. Rombolà, *Asbestosi e carcinoma polmonare in una filatrice di amianto (spunti sul problema oncogeno dell'asbesto)*, in *Med. Lav.*, 1955, XLVI, p. 242 ss.
- M. A. Garzia, *Danno differenziale e azione di regresso dell'I.N.A.I.L.: le regole comuni per l'accertamento delle responsabilità*, in *il Lavoro nella giurisprudenza*, 2012, V, pp. 509 ss.
- M. Fichera, *Settore dell'amianto ed evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali di lavoro*, in *Lav. Prev. Oggi*, 2004, VII, pp. 1178 ss.
- M. Miscione, *I benefici per l'amianto fra norme di sanatoria e giurisprudenza*, in *Danno e Responsabilità*, 2005, V, pp. 469 ss.
- M. Miscione, *I benefici per l'amianto fra norme di sanatoria e giurisprudenza*, in *Danno e Responsabilità*, 10.V, 2005, pp. 469 ss.
- M. Miscione, *La "soglia" per i benefici previdenziali dell'amianto*, in *Lav. Giur.*, 2005, III, pp. 257 ss.

- M. Persiani, *La tutela del rischio professionale nel quadro della previdenza sociale*, Padova, 1986.
- M. Rusciano – G. Natullo, *Ambiente e sicurezza nel lavoro*, UTET Giuridica, Padova, 2007.
- M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, UNI Service, Trento, 2008.
- M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, UNI Service, Trento, 2008.
- M. Sferrazza, *Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Profili di diritto sostanziale e processuale*, UNI Service, Trento, 2008.
- M. Valletrisco – S. Casadio, *Materiali a base di amianto*, Giappichelli, Torino, 1997.
- M.A. Lonetti, *L'esposizione all'amianto: tutela del lavoratore e responsabilità dell'impresa*, QTO, CV, ONA APS, 2015.
- M.L. Vallauri, *Brevi note sulla risarcibilità del danno biologico differenziale*, in *Lav. Giur.*, 2008, VI, pp. 611 ss.
- N. Casuccio, *In tema di benefici previdenziali connessi alla dismissione dell'amianto*, (in nota a sentenza Pretore di Torino, 14 maggio 1996), in *Dir. Lav.*, 1997, II, pp. 493 ss.
- N. Casuccio, *In tema di benefici previdenziali connessi alla dismissione dell'amianto*, in *Dir. Lav.*, 1997, II, pp. 493 ss.
- N. Coggiola, *Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino nuova serie*, XIX, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011.
- N. Coggiola, voce *Amianto (danno alla persona)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sez. civ., Aggiornamento, UTET, Torino, 2010.
- P. Boffetta – M. Kogevinas, *Occupational cancer in Europe*, in *Environmental Health Perspectives*, 1999, CVII (suppl. 2), pp. 227 ss.
- P. Cro, *La tutela del lavoratore per il cd. "rischio amianto"*, in *Lav. Giur.*, 2003, II, pp. 120 ss.
- R. Rivero, *Il rischio amianto: ruolo della giurisprudenza ed ultime novità*, in *Lav. Giur.*, 2009, II, pp. 121 ss.
- P. Santoro, *Danno biologico, tutela previdenziale, copertura assicurativa*, in *Danno e responsabilità*, 2010, V, pp. 441 ss.
- P. Tosi, *La tutela del lavoratore esposto ad amianto nel diritto del lavoro e nel diritto previdenziale*, in P. M. Vipiana (a cura di), *Inquinamento da amianto*, UTET Giuridica, Milano, 2014, p. 115.
- R. Guariniello, *I rischi lavorativi da rumore, amianto, piombo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Foro It.*, 1996, II, col. 542.

- R. Pisano, *L'amianto, il suo utilizzo e gli effetti sull'uomo*, in A. Di Amato (a cura di), *La responsabilità penale da amianto*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 10 ss.
- R. Riccò, *Responsabilità da amianto*, in P. Cendon (a cura di), *Responsabilità civile*, UTET, Milano, 2020.
- R. Rivero, *Amianto, dipendenti pubblici militari: l'insostenibile disparità di trattamento*, in *Lav. Giur.*, 2013, VII, p. 677 ss.
- R. Rivero, *Esiste ancora l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile dell'art. 10 del T.U. 1124/1965?*, in *Lav. Giur.*, 2008, XI, pp. 1083 ss.
- R. Rivero, *L'amianto negato ed impunito per i lavoratori morti per mesotelioma: ovvero quando le fibre non sono polveri*, in *Lav. Giur.*, 2006, V, pp. 413 ss.
- R. Rivero, *Questione amianto: contributi pensionistici e Fondo in favore delle vittime*, in *Lav. Giur.*, 2008, VI, pp. 580 ss.
- R. Rivero, *Vecchie e nuove ingiustizie per i lavoratori esposti all'amianto*, in *Lav. Giur.*, 2002, VIII, pp. 705 ss.
- U. Verdei – A. Iotti – G. Castellet Ballarà, *Mappa storica dell'esposizione all'amianto nell'industria italiana*, in *Riv. Infort. Mal. Prof.*, III, 1997, pp. 348 ss.
- V. R. Dolli, *Mortality from lung cancer in asbestos workers*, in *Br. J Ind. Med.*, 1955, XII, p. 81 ss.



## Riferimenti giurisprudenziali

- Cass., 2 febbraio 2005, n. 2002, in *Giur. It.*, 2005.
- Cass., 20 aprile 2004, n. 7581, in *Giur. It.*, 2004.
- Cass., 25 marzo 2002, n. 4223, in *Mass. Giur. It.*, 2002.
- Cass., 26 giugno 2006, n. 14717, in *Lav. Giur.*, 2006.
- Cass., 27 aprile 2007, n. 10037, in *Giust. Civ.*, 2007, IV.
- Cass., 28 giugno 2011, n. 14281, in *CED Cassazione*, 2011.
- Cass., 29 marzo 2012, n. 5086, in *CED Cassazione*, 2012.
- Cass., 8 maggio 2007, n. 10441, in *Lav. Giur. It.*, 2007.
- Cass., 8 ottobre 2012, n. 17092, in *Massima Redazionale*, 2012.
- Cass., 9.07.2007, n. 15322, in *CED Cassazione*, 2007.
- Cass., sez. VI, ord., 30 agosto 2011, n. 17822, in *CED Cassazione*, 2011.
- Corte App. Firenze, 20 gennaio 2004, in *Riv. Giur. Lav.*, 2004, I.
- Corte cost., 12 gennaio 2000, n. 5, in *Riv. Giur. Lav.*, 2000, II, p. 568.
- Cass., 3 aprile 2001, n. 4913, in *Riv. Giur. Lav.*, 2002, II, p. 190.
- Cass., 11 luglio 2002, n. 10114, in *Foro It.*, 2003, I, 1358.
- Cass., 25 luglio 2002, n. 10979, in *Giust. civ.*, 2002, 1352.
- Cass., 23 gennaio 2003, n. 997, in *Foro It.*, 2003, I, con nota di G. De Marzo.
- Corte App. Milano, 1 agosto 2003 in *Orient. Giur. Lav.*, 2003, III, p. 675.
- Cass., 13 febbraio 2004, n. 2849, in *Foro It.*, 2004, voce *Previdenza sociale*, 883.
- Cass. 18 novembre 2004, n. 21862, in *Foro It.*, 2005, I.
- Corte Cost., 15 febbraio, 1991, n. 87, in *Foro It.*, 1991 I, p. 1664, con nota di Poletti.
- Pret. Padova, 9 giugno 1997 e Pret. Ravenna, 4 dicembre 1997, in *Lav. Giur.*, 1998, pp. 484 ss., con nota di F. Rossi, *I benefici previdenziali per l'amianto*.
- Trib. Bologna, 18 giugno 2004, in *Lav. Giur.*, 2005, pp. 257 ss.
- Trib. Genova, 30 giugno 2008, in *Massima Redazionale*, 2008.
- Trib. Ivrea, 9 settembre 2010, in *Massima Redazionale*, 2010.
- Trib. Torino, 9 gennaio 2012, in *Massima Redazionale*, 2012.
- Trib. Piacenza, 22.11.2007, in *Argomenti*, 2008, VI, 1513, con nota di F. Alvaro
- Trib. Roma, 4 dicembre 2007, in *Lav. Giur.*, 2008, VI, 611, con nota di M.L. Vallauri.
- App. Torino, 29 novembre 2004, in *Giur. piemontese*, 2005, III, 406.
- Trib. Ravenna, 22 marzo 2005, in *Lav. Giur.*, 2005, 979, con nota di M.G. Greco.

Trib. Camerino, 11 luglio 2006, in Massima Redazionale, 2006.

Trib. Novara, 12 giugno 2008, in Sito NovaraIUS.it, 2008.

App. Bologna, 25 luglio 2008, in Massima Redazionale, 2009.

Trib. Monza, 31 luglio 2009, in Massima Redazionale, 2009.

Trib. Torino, 23 ottobre 2009, in Massima Redazionale, 2009.

App. Trieste, 4 maggio 2010, in Massima Redazionale, 2010.

Trib. Modena, 16 dicembre 2010, in Onelegale.

App. Venezia, 21 luglio 2011, in Lav. Giur., 2011.

Trib. Milano, 6 luglio 2012, in Massima Redazionale, 2012.

Cass., 29 marzo 2012, n. 5086, in CED Cassazione, 2012.

Cass., 30 maggio 2012, n. 8655 in Foro It., 2012, I, 3098.

Cass., 9 ottobre 2012, n. 17172, in Massima Redazione, 2016.

Cass. civ., 26 luglio 2004, n. 14023, in Foro It., 2005, I, p. 422.

Cass., 21 dicembre 2009, n. 26893, Dir. e Pratica Lav., 2010, XXIV, p. 1381.

Cass., 22 dicembre 2011, n. 28218, in Onelegale.

Cass., 15 novembre 2012, n. 20023, in Onelegale.

Corte Cost., 18 luglio 1991, in Foro It., 1991, I, 2967, con nota di De Marzo.

Cass., 13 gennaio 2005, n. 467, in Prev. ass. pubbl. priv., 2005, p. 616.

Cass, 19 gennaio 2007, n. 1179, in Dir. e Pratica Lav., 2007, XL, p. 2544.

Cass., 23 gennaio 2003, n. 997, in Foro It., 2003, I, p. 1357.

Trib. Milano, 30 luglio 2012, in Onelegale.

Trib. Milano, 9 maggio 2012, in Massima Redazionale, 2012.

Trib. Ravenna, 13 aprile 2000, in Lav. Giur., 2000, pp. 651 ss., con nota di M. Miscione, *La funzione del giudice nell'interpretazione della legge: il caso amianto*.

Trib. Trento, 11 febbraio 2010, in Massima Redazionale, 2010.

## Riferimenti legislativi

- Dir. Com. n. 80/1107/CEE.
- Dir. Com. n. 82/605/CEE.
- Dir. Com. n. 83/477/CEE.
- Dir. Com. n. 86/188/CEE.
- Dir. Com. n. 88/642/CEE.
- Dir. Com. n. 85/610/CEE.
- Dir. Com. n. 91/382/CEE.
- R. D. 14 aprile 1909, n. 442.
- Regolamento generale igiene del lavoro 30 aprile 1927, n. 530.
- R. D. 8 agosto 1929, n. 928.
- Ordinanza Min. Sanità 26 giugno 1986.
- Decreto Min. Industria 16 ottobre 1986.
- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.
- L. 30 luglio 1990, n. 212.
- D. L. 15 agosto 1991, n. 277.
- L. 27 marzo 1992, n. 257.
- D. P. R. N. n. 1124/1965.
- Dir. Com. n. 83/477/CEE.
- D. Lgs. 30 aprile 1965, n. 1124.
- D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
- L. 27 marzo 1992, n. 257.
- L. 27 marzo 1992, n. 257.
- D. M. 6 settembre 1994.
- D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
- D. L. 5 giugno 1993, n. 169, conv. con modif. dalla L. 4 agosto 1993, n. 271.
- D. L. 30 settembre 2003, n. 269.
- D. L. 30 settembre 2003, n. 296, conv. dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
- L. 24 novembre 2003, n. 326.
- Ministero del Lavoro, nota 31 marzo 2005, prot. n. 24/0001226.
- Circolare INPDAP 7 aprile 2005, n. 11.
- Circolare INPS 15 aprile 2005, n. 58.
- L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Decreto Min. 9 aprile 2008.

D.M. 27 gennaio 2011, n. 30.

Circolare INAIL 29 dicembre 2024, n. 90.